

**Audizione 5 novembre 2019 - Commissione in sede referente**

**Art. 1 (Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)**

- apprezzamento: se da un lato prende atto del sostanziale mancato avvio della ricostruzione stanziando risorse per il perdurare dello stato di emergenza

**Art. 2, comma 2 (Modifiche agli articoli 6 e 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)**

La disposizione assegna meritoriamente priorità tra gli interventi sul patrimonio pubblico a quelli destinati agli edifici scolastici.

Tuttavia evidenzia le seguenti criticità:

- impone che se ubicati nei centri storici debbano essere ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. Si suggerisce di eliminare l'obbligo di ricostruzione nel medesimo sito laddove gli edifici scolastici siano stati precedentemente al sisma ubicati nel centro storico. La disposizione impone un obbligo irragionevole che non lascia alla discrezionalità delle singole amministrazioni la valutazione caso per caso della specificità dei luoghi. Si tratta di una imposizione per legge inspiegabile, una norma-provvedimento che sottrae alla discrezionalità amministrativa la scelta del caso sulla base delle situazioni di fatto e del rispetto dei principi di logicità, ragionevolezza e razionalità. Si tenga presente che potrebbero essere anche all'interno di perimetrazioni che ne subordinerebbe l'avvio dei lavori a tempi più lunghi contraddicendo le intenzioni della disposizione volta alla ricostruzione prioritaria degli edifici scolastici.
  - altresì inspiegabile è l'eccezione rappresentata da ragioni oggettive. cosa si intende con questa formula? oggettive basate su quali elementi? chi attesta tale oggettività?
- inoltre la disposizione si pone in contrasto con le indicazioni in ordine alla localizzazione degli edifici scolastici contenute nell'ordinanza del Commissario straordinario n.14 del 2017 e successive modificazioni (l'art. 3, comma 1, dell'ord. 14 attribuiva ai Comuni dieci giorni di tempo per procedere all'individuazione delle aree per ricostruire le scuole non suscettibili di adeguamento sismico).

Si suggerisce di eliminare la norma-provvedimento, suscettibile di dichiarazione di illegittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale sulla base della propria decennale giurisprudenza, e di assegnare alle amministrazioni la valutazione del caso concreto da motivare sulla base degli elementi di fatto e dei principi cui soggiace la discrezionalità amministrativa e tecnica e non sulla base di formule ambigue quale una presunta oggettività.

Altresì da sopprimere appare anche la disposizione dell'ultima parte dell'art. 2, comma 2, ove si impone che "In ogni caso, la destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate non può essere mutata". Anche questa disposizione irragionevolmente impone per legge una destinazione urbanistica che è riservata all'amministrazione ponendosi in contrasto con i principi elaborati dalla Corte costituzionale in materia di leggi provvedimento.

In entrambi i casi la Relazione illustrativa non presenta giustificazioni a tali scelte.

**Art. 3 (Introduzione dell'articolo 12-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)**

La collocazione della norma (subito dopo l'art. 12) indica che stiamo parlando della procedura per la concessione di contributo per la ricostruzione edifici con danni gravi (siamo fuori dagli edifici con interventi immediati, art. 8 d.lgs. n. 189/2016).

Apprezzabile l'obiettivo ma ancora una volta con le seguenti criticità:

- chiarimento sulla formulazione "in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 e con le modalità procedurali stabilite con i medesimi provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2"
- si intende in deroga alle modalità attualmente previste dalle ordinanze o si intende dire che le modalità sono rinviate (con tutte le difficoltà in termini anche di tempistica) a ordinanze del commissario straordinario?
- si suggerisce dunque una formulazione chiarificatrice.

In generale la modalità decreto-legge poi specificazione del commissario straordinario non convince laddove esistono già nell'ordinamento istituti ordinari di semplificazione cui il decreto-legge dovrebbe esplicitamente fare rinvio rendendo le modalità subito chiare: la SCIA disciplinata dal Testo Unico

L'ordinanza n. 19 del 2017 fa infatti già riferimento alla SCIA prendendo la perizia asseverata del tecnico e l'autocertificazione.

La disposizione del decreto-legge in esame elimina molto opportunamente il riferimento, per la ricostruzione pesante, all'inutile fase istruttoria dell'Ufficio speciale per la ricostruzione (l'art. 10 dell'ordinanza n. 19 afferma che la domanda di contributo corredata degli elaborati progettuali e dei documenti costituisce segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 22 d.p.r. n. 380/2001 (T.U. edilizia)

- si suggerisce il rinvio esplicito alla disciplina ordinaria della SCIA (art. 22 d.p.r. n. 380/2001 - testo unico dell'edilizia - e art. 19 l.n. 241/90 - legge sul procedimento amministrativo)

In virtù della disciplina generale appare incomprensibile la disposizione del comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge in esame che impone controlli mensili sul 20% delle richieste di SCIA senza indicare un limite massimo di esercizio di simile potere a garanzia dei privati

- la disciplina generale (art. 19, comma 3) prevede un potere di autotutela dell'amministrazione che può essere esercitato entro al massimo 60 giorni di tempo dall'amministrazione, trascorso il quale la SCIA si intende legittima non più suscettibile di contestazione a garanzia della certezza dei rapporti giuridici. Fermo rimanendo il potere di autotutela laddove ricorrano i presupposti previsti dall'art. 21-nonies
- incomprensibile è anche la sospensione della concessione del contributo nel caso di sottoposizione a controllo. Da notare che addirittura nell'ambito della disciplina generale dell'art. 19, comma 3, è stata abrogata la sospensione dell'attività (qui invece parliamo di sospensione del contributo!) e non si vede perchè dovrebbe esserci simile disparità di trattamento in un regime che negli intenti deve essere di semplificazione e accelerazione negli interventi volti alla ricostruzione: si sospende la concessione del contributo solo per la "sfortuna" di ricadere nel controllo! Si tenga presente che comunque parliamo di un 20 per cento mensile!! Si suggerisce decisamente di sopprimere questo inciso. E' ovvio che il privato rimane sottoposto alle conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 21-nonies l.n. 241/90 disposizione generale per tutta l'attività amministrativa e conseguenze penali). Inoltre anche la disciplina dei controlli successivi (art. 12, comma 5, n.189/2016) prevede già la restituzione concessione si potrebbe estendere tale dicitura senza necessità di sospensione. Solo in subordine prevedere almeno un limite temporale alla sospensione.
- inoltre la disciplina generale prevede che in caso di controllo debbano essere prescritte le misure necessarie con la fissazione di un termine per l'adozione di queste ultime

Si suggerisce dunque l'equiparazione della disciplina alla generale mediante rinvio alle disposizioni degli artt. 22, d.p.r. n. 380/2001 e artt. 19 e 21-nonies l.n. 241/90.

#### **Art. 4 (Urgente rimozione di materiali prodotti a seguito di eventi sismici)**

Appare opportuna la fissazione di un termine alle Regioni per la conclusione del procedimento di aggiornamento dei piani in particolare per l'individuazione dei siti di stoccaggio temporaneo.

Non congrua invece appare la misura sostitutiva legata alla scadenza nello stesso giorno e indicata in una mera possibilità. Che cosa accade se le Regioni non aggiornano e anche il Commissario non lo fa (in quanto può ma non deve).

Sarebbe logico rendere la misura sostitutiva obbligatoria e con scadenza successiva di un mese: al 31 gennaio 2020 ma obbligatoria.

Bene il ricorso al mercato con procedura di urgenza disciplinata dal codice dei contratti pubblici.

Il termine ridotto da 60 giorni a 15 per la comunicazione di impianti mobili trattamento macerie prima dell'inizio all'attività appare veramente molto breve - valutare se non sia il caso di dimezzarlo semplicemente e portarlo a 30. 15 appare vanificare ogni forma di verifica (la regione in questo termine può adottare prescrizioni integrative oppure, con provvedimento motivato, vietare l'attività,

in funzione della compatibilità ambientale del sito nel quale si intende svolgere l'attività di gestione dei rifiuti).

**Art. 5 (Estensione al territorio dei comuni del cratere della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»)**

- favorevole

**Articolo 6 (Estensione dei contributi a comuni colpiti dal sisma)**

- favorevole

**Articolo 7 (Modifiche agli articoli 4 e 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)**

- favorevole

**Articolo 8 (Proroga di termini)**

- favorevole

**Articolo 9 (Misure e interventi finanziari a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere)**

- favorevole